

Legge regionale 31 ottobre 2017, n. 16.

Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2017.

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Capo I.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO, SPORT INVERNALI E CULTURA

Sezione I. Turismo

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 10 della l.r. 50/1992)

1. Al comma 7 dell'articolo 10 della legge regionale 23 novembre 1992, n. 50 (Ordinamento della professione di maestro di sci) dopo le parole "spettano alla Giunta regionale" sono inserite le seguenti: " , che approva i regolamenti adottati dal Collegio dei maestri di sci entro centoventi giorni dal ricevimento. Trascorso tale termine gli stessi si intendono approvati."

Art. 2.

(Sostituzione dell'articolo 14 della legge regionale 50/1992)

1. L'articolo 14 della l.r. 50/1992 è sostituito dal seguente:

"Art. 14. (Scuole di sci)

1. Le Scuole di sci, organizzazioni di cui fanno parte più maestri di sci che esercitano in modo coordinato la loro attività professionale, possiedono i seguenti requisiti:

a) un organico minimo di tre maestri per le Scuole di sci di fondo e dieci maestri per le Scuole di sci di discesa o miste, ridotto a tre maestri per le tipologie di scuole di discesa o miste operanti nelle micro stazioni sciistiche di cui all'articolo 38 della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica);

b) una sede adeguata per il periodo di funzionamento stagionale, ubicata in un comune nel cui territorio è presente un'area sciabile, così come definita dall'articolo 4 della l.r. 2/2009;

c) il perseguimento dello scopo di una migliore qualificazione e organizzazione professionale anche in riferimento alle attività turistiche, nonché quello della diffusione della pratica dello sci nelle varie discipline;

d) un regolamento che garantisce e disciplina, tra l'altro, le forme democratiche di partecipazione dei singoli maestri alla gestione e all'organizzazione delle scuole stesse;

e) la capacità di funzionare, senza soluzione di continuità, per tutta la stagione, invernale o estiva, secondo il periodo di attività;

f) un direttore responsabile dell'attività del corpo insegnante sotto l'aspetto tecnico didattico;

g) l'assunzione dell'impegno:

1) a prestare la propria opera in operazioni straordinarie di soccorso;

2) a collaborare con le competenti autorità scolastiche e con le associazioni sportive per favorire la più ampia diffusione della pratica dello sci nelle scuole e per agevolare la preparazione sportiva dei giovani;

4. Al fine di omogeneizzare e razionalizzare l'attività di documentazione, studio ed analisi dell'Osservatorio, di cui al comma 2, la Regione, previo parere del Comitato regionale di coordinamento, si avvale, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 3 settembre 1991, n. 43, (Nuova disciplina dell'Istituto di ricerche Economico e Sociali del Piemonte-IRES Piemonte. Abrogazione legge regionale 18 febbraio 1985, n. 12) dell'Istituto di Ricerche Economiche e Sociali Piemonte (IRES Piemonte). Eventuali ricerche di specifico interesse degli Atenei restano disciplinate dall'articolo 24, comma 1, lettera a), n. 3).”.

Art. 75.

(Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 29/1999)

1. L'articolo 5 della l.r. 29/1999 è sostituito dal seguente:

"Art. 5. (Norma finanziaria)

1. A partire dal 1° gennaio 2018, la Regione adegua il contributo annuale a favore dell'IRES Piemonte, disciplinato dall'articolo 24, comma 1 della l.r. 43/1991 delle risorse necessarie allo svolgimento delle competenze conferite ai sensi dell'articolo 4.

2. Il contributo annuale di cui al comma 1 è incrementato in euro 250.000,00 e trova copertura negli stanziamenti della missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato), titolo I (Spese correnti).”.

Sezione II.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA

Art. 76.

(Sviluppo e adeguamento della rete elettrica)

1. Al fine di adeguare la rete elettrica alle richieste crescenti di connessione di nuovi impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili non programmabili e al fine di aumentare la capacità di autoproduzione ed autoconsumo elettrico nell'ambito delle comunità locali e di reti delle stesse, la Regione promuove a tutti i livelli l'adeguamento e lo sviluppo delle infrastrutture impiantistiche e della rete elettrica.

2. La Regione favorisce lo sviluppo e diffusione delle Smart-Grid (reti intelligenti), degli Smart-Meter (contatori intelligenti) e dei sistemi d'utenza intelligenti e delle stazioni Smart-charging (ricarica intelligente) delle auto elettriche.

3. La Regione prevede adeguate risorse per il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2, dettate in maniera puntuale nel Piano energetico ambientale regionale (PEAR).

Art. 77.

(Modifiche all'articolo 31 della l.r. 28/2007)

1. Al comma 2, lettera a) dell'articolo 31 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28. (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa), dopo le parole “ai sensi dell'articolo 156, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado)” sono aggiunte le seguenti: “e dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), **garantendo la libera scelta del fornitore da parte delle famiglie;**”.

Art. 78.

(Modifiche all'articolo 41 della l.r. 3/2015)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 41 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione), sono inseriti i seguenti:

“1 bis. Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico che non fornisce all'installatore o al manutentore incaricato del controllo e manutenzione dell'impianto termico tutti i dati necessari per la compilazione del libretto di impianto, ai sensi della deliberazione della Giunta